

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-478 del 03/03/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. SOCIETA' IRETI SPA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO " CASTELVETRO P.NO, CASE NUOVE, DOSSO- CASELLE, MEZZANO, SAN GIULIANO, SAN PEDRETTO, FORNACE E SAN PIETRO IN CORTE"
Proposta	n. PDET-AMB-2016-493 del 03/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013. SOCIETA' IRETI SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "**CASTELVETRO P.NO, CASE NUOVE, DOSSO-CASELLE, MEZZANO, SAN GIULIANO, SAN PEDRETTO, FORNACE e SAN PIETRO IN CORTE**".

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza (11/11/2014, prot. n° EM 9430-2014-P) della società IREN EMILIA SPA, avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30, presentata allo Sportello Unico del Comune di Castelvetro P.no e trasmessa dallo stesso con nota 17/11/2014, prot. n° 13344/14 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 18/11/2014 con prot. n° 69315), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Castelvetro P.No, Case Nuove, Dosso-Caselle, Mezzano, San Giuliano, San Pedretto, Fornace e San Pietro In Corte**" (codice agglomerato **APC0139 - PC 763**);

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2618 del 07/12/2011;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castelvetro P.no con note 16/12/2014, prot. n° 14573/14 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75161), e del 13/02/2015, prot. n° 1534/15 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 16/02/2015 con prot. n° 9793);

Riscontrato, altresì, che la Società IREN EMILIA SPA ha precisato che la linea fanghi del depuratore rientra nella fattispecie di cui alla lettera p) bis, Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 e che pertanto non è soggetta al rilascio di autorizzazione per effettuare emissioni in atmosfera;

Verificato che:

- la rete fognaria di acque reflue urbane dell'agglomerato "**Castelvetro P.No, Case Nuove, Dosso-Caselle, Mezzano, San Giuliano, San Pedretto, Fornace e San Pietro In Corte**" (codice agglomerato **APC0139 - PC 763**):
 - serve 5814 Abitanti Equivalenti (5655 residenti e 159 A.E. provenienti da scarichi di acque reflue industriali);
 - è dotata di n° 10 impianti di sollevamento e da n° 21 scolmatori di piena;
 - è dotata di un depuratore a fanghi attivi, in funzione dal 2003, avente potenzialità di progetto pari a 7000 A.E.;
- lo scarico di acque reflue urbane n° **033014/003** (catasto scarichi) in uscita dal depuratore recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale consortile La Morta, così come lo scolmatore di piena dello stesso depuratore;
- gli scolmatori di piena della rete fognaria delle acque reflue urbane sono quelli di seguito specificati:
 - scolmatori Sc1, Sc2, Sc10 e Sc15 aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile

- la Morta";
 - scolmatori Sc3, Sc4, Sc11, Sc12, Sc13, Sc16, Sc17, Sc18 e Sc19 aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina";
 - scolmatori Sc5, Sc6, Sc7 e Sc8 aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Canalone di San Giuliano";
 - scolmatore Sc9 avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile n° 19";
 - scolmatore Sc14 avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel "canale consortile la Morta";
 - scolmatore Sc20 avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile la Morta Vecchia";
 - scolmatore Sc21 avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel "canale Diramazione Stazione";
- i canali consortili "la Morta", "Gambina", "Canalone di San Giuliano", " n° 19", " la Morta Vecchia " e "Diramazione Stazione" sono canali di bonifica promiscui gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Vista la nota 27/02/2015, prot. n° 13316, con la quale la Provincia di Piacenza ha richiesto all'ARPA di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza il parere di competenza per l'istanza di AUA in oggetto;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Sezione Provinciale dell'ARPA con nota del 25/03/2015, prot. n° PGPC 2186/2015 (prot. prov.le n° 20623 di pari data);

Vista la successiva nota del 18/01/2016, prot. n° 206, con la quale Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Piacenza ha fatto presente al Consorzio di Bonifica di Piacenza, in ragione del lungo tempo trascorso, di non aver ancora ricevuto il parere di competenza precisando che, in mancanza di condizioni ostative, da rendere entro 15 gg, si sarebbe provveduto al rilascio dell'AUA;

Considerato che, a seguito della nota di cui sopra, il Consorzio di Bonifica di Piacenza non ha inviato alcun riscontro in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società I RETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti provinciali il pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IREN EMILIA S.P.A. (oggi I RETI S.P.A.) per

lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Castelvetro P.No, Case Nuove, Dosso-Caselle, Mezzano, San Giuliano, San Pedretto, Fornace e San Pietro In Corte**" (codice agglomerato **APC0139 - PC 763**);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Castelvetro P.No, Case Nuove, Dosso-Caselle, Mezzano, San Giuliano, San Pedretto, Fornace e San Pietro In Corte**" (codice agglomerato **APC0139 - PC 763**) – in capo alla Società **I RETI S.P.A.** (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scivia, SP 95. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, comprensiva degli scarichi derivanti dagli scolmatori di piena dell'impianto di depurazione e della rete fognaria;
2. **di stabilire:**
 - per lo scarico di acque reflue urbane n° **033014/003** (catasto scarichi), avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale consortile La Morta, **il rispetto**, nel pozzetto di prelievo fiscale in uscita dal depuratore, **dei limiti della tabella 1 e 3** - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in acque superficiali;
 - che il sistema di riferimento per i controlli e gli autocontrolli di cui alla tabella 1 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 è riferito all'opzione "concentrazione";
3. **di impartire, per lo scarico** (n° **033014/003** catasto scarichi) **di acque reflue urbane** nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" recapitante nel canale consortile La Morta, le seguenti **prescrizioni:**
 - α) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un agevole campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente; dovrà, altresì, essere consentito un agevole campionamento delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione;
 - β) il numero degli A.E. serviti dall'impianto di depurazione non dovrà aumentare oltre la potenzialità massima dell'impianto stesso;
 - γ) la corretta e scrupolosa gestione di tutto l'impianto di depurazione dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; ogni qualvolta ve ne sia la necessità dovranno essere asportati i fanghi al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - δ) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
 - ε) posto che la Società IREN EMILIA SpA (oggi I RETI S.P.A.) ha aderito al Protocollo d'Intesa concernente le modalità di effettuazione del controllo (uscita impianto) degli scarichi di acque reflue urbane (Deliberazioni G.R. n° 1299/2001 e n° 2241/2005), dovranno essere rispettate le condizioni previste dal Protocollo medesimo; nel caso in cui venga meno l'adesione al Protocollo d'Intesa gli autocontrolli analitici per la verifica del rispetto della tabella 1 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 in uscita dall'impianto, dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate al punto 1.1., del medesimo allegato 5, prevedendo prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno;
 - φ) dovranno essere previsti i seguenti autocontrolli analitici:
 - **in ingresso** all'impianto di depurazione per la verifica del rispetto della tabella 1 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 secondo le modalità indicate al punto 1.1., del medesimo allegato 5, prevedendo prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno;
 - **in uscita dall'impianto** di depurazione, almeno con cadenza quadrimestrale, con la caratterizza-

zione, mediante campionamento medio composito nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri: Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali;

- γ) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione del corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- η) gli scolmatori di piena della rete fognaria e dell'impianto di depurazione si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche gli scarichi degli scolmatori dovranno rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera g);
- ι) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli Organi di controllo nel quale allegare i controlli e gli autocontrolli di cui alle precedenti lettere e) e f) e su cui annotare:
 - le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione e della rete fognaria;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera j);
- φ) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alla rete fognaria (ivi compreso gli scolmatori di piena, i sollevamenti e il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. e al Comune di Castelvetro P.no, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicato ai medesimi Enti;
- κ) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo:**

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo, che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" sulla base della presente determinazione, sostituisce l'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2618 del 07/12/2011;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio da parte dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po";

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.